

Testo a fronte



Legge regionale 11 giugno 1999 n. 18

Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche

Progetto di legge n. 321/10^

Riduzione dei tempi per l'accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA
– Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 giugno 1999, n. 18 (Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche)

<p style="text-align: center;">Legge regionale 11 giugno 1999 n. 18</p> <p>Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche.</p>	<p style="text-align: center;">Progetto di legge n. 321/10[^]</p> <p>Riduzione dei tempi per l'accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 giugno 1999, n. 18 (Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche)</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini degli articoli che seguono, si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per decreto, il <i>D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114</i> sulla riforma della disciplina del commercio; b) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto di cui al punto a); c) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto di cui al punto a); d) per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi; e) per posteggio fuori mercato, un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati; f) per società di persone, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice; g) per settori merceologici, il settore alimentare ed il settore non alimentare di cui all'art. 5 del decreto, di cui al punto a); 	<p style="text-align: center;">Articolo 2 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini degli articoli che seguono, si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per decreto, il <i>D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114</i> sulla riforma della disciplina del commercio; b) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto di cui al punto a); c) per abilitazioni di tipo B, le abilitazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto di cui al punto a); d) per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi; e) per posteggio fuori mercato, un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati; f) per società di persone, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice; g) per settori merceologici, il settore alimentare ed il settore non alimentare di cui all'art. 5 del decreto, di cui al punto a);

<p>h) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 5 del decreto, di cui al punto a);</p> <p>i) per produttori agricoli, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59;</p> <p>j) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;</p> <p>k) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;</p> <p>l) per presenze in un mercato il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia;</p> <p>m) per presenze effettive in una fiera il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.</p>	<p>h) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 5 del decreto, di cui al punto a);</p> <p>i) per produttori agricoli, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59;</p> <p>j) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;</p> <p>k) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;</p> <p>l) per presenze in un mercato il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia;</p> <p>m) per presenze effettive in una fiera il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>(Requisiti per l'esercizio dell'attività)</i></p> <p>1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>(Requisiti per l'esercizio dell'attività)</i></p> <p>1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone o di capitali regolarmente costituite o cooperative ed è</p>

<p>commerciale di cui all'art. 5 del decreto ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni.</p> <p>2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti prevista da leggi speciali.</p> <p>3. L'aggiunta di un settore merceologico al contenuto dell'autorizzazione sottostà alla sola verifica dei requisiti soggettivi.</p> <p>4. È ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.</p> <p>5. È consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.</p>	<p>subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5 del decreto ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni.</p> <p>2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti prevista da leggi speciali.</p> <p>3. L'aggiunta di un settore merceologico al contenuto dell'autorizzazione sottostà alla sola verifica dei requisiti soggettivi.</p> <p>4. È ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto. Le autorizzazioni a favore di società o cooperative sono intestate direttamente a queste.</p> <p>5. E' consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione o abilitazione, persona fisica o società o cooperativa, da parte di un coadiutore, familiare o dipendente, purché socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo B)</i></p> <p>1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.</p> <p>2. L'autorizzazione di tipo B abilita:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) all'esercizio del commercio in forma itinerante; b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere; c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, 	<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo B)</i></p> <p>1. L'abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a SCIA. La SCIA è trasmessa al SUAP del Comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l'attività.</p> <p>2. L'autorizzazione di tipo B abilita:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) all'esercizio del commercio in forma itinerante; b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere; c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati,

limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;

d) alla vendita al domicilio, come definito all'art. 28, comma 4, del decreto.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

~~4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e s'intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine, non superiore a 90 giorni, fissato dal Comune stesso.~~

~~5. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro 30 giorni al Comune di nuova residenza o sede legale che provvede al rilascio della nuova autorizzazione, previo ritiro dell'autorizzazione originaria ed alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione delle priorità.~~

~~6. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare al proprio Comune di residenza la comunicazione~~

limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;

d) alla vendita al domicilio, come definito all'art. 28, comma 4, del decreto.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata. **I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore.**

4. ABROGATO

5. ABROGATO

6. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'abilitazione di tipo B, il cessionario può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione di sub

~~di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originale è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 7.~~

ingresso al SUAP del Comune che ha ricevuto la SCIA. La comunicazione di subingresso contiene l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi con allegata copia della SCIA originaria e dell'atto di cessione. Si applica anche al subingresso nelle abilitazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 7.

Art. 9

(Revoca e sospensione delle autorizzazioni)

1. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;

b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;

c) nel caso di subingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;

d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione del posteggio, ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere, non sono

Art. 9

*(Revoca e sospensione delle **autorizzazioni/abilitazioni**)*

1. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;

b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione **o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;**

c) nel caso di subingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;

d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione del posteggio, ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere, non sono

computati ai fini della revoca.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma primo, i Comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal richiedente, possono disporre la sospensione dei termini di revoca dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un congruo termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

4. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del decreto. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

computati ai fini della revoca.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma primo, i Comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal richiedente, possono disporre la sospensione dei termini di revoca **delle autorizzazioni/abilitazioni** per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un congruo termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

4. **L'autorizzazione/abilitazione** è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del decreto. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.